

CONVENZIONE

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito denominata “AICS” o “Agenzia”) con sede legale in Roma, Via Salvatore Contarini 25, 00135 (Codice Fiscale 97871890584), nella persona del Direttore Luca Maestriperieri, domiciliata per la carica presso la sede dell’Agenzia.

E

il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580), (breviter CNAPPC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore arch. Giuseppe Cappochin, domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC e autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC

di seguito anche denominate le “Parti”;

PREMESSO CHE

- il CNAPPC è un ente pubblico associativo non economico ad appartenenza necessaria, istituito con la Legge 24 giugno 1923 n°1395;
- l'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 prevede che il CNAPPC è istituito presso il Ministero della Giustizia, con lo scopo di coordinare e sovrintendere il sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fondando la propria organizzazione sulla presenza di centocinque Ordini provinciali e, ad oggi, nella rappresentanza di 155 mila iscritti;
- il CNAPPC, rientra nella definizione di Pubblica Amministrazione in base all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 ma non è sottoposto a misure di finanza pubblica, in base all'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
- la Legge 11 agosto 2014, n. 125 sulla disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all’art. 17 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

- ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 125/2014;
- ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 17 l'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli art. 1 e 2 della Legge 125/2014;
- ai sensi dell'art. 23 della citata Legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;
- ai sensi dell'art. 24 della richiamata Legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente Legge;
- il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia (di seguito, lo "Statuto"), il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla Legge istitutiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della Legge n. 125/2014;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO

- che l'Architettura, nelle sue diverse declinazioni, costituisce un rilevante valore nelle attività della Cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile concorrendo alla qualificazione del Sistema Italia;

- che sviluppare e valorizzare l'impegno civile degli architetti nelle situazioni di emergenza è un processo di maturazione professionale e di riconoscimento delle loro capacità e competenze a servizio della società e delle sue collettività;
- che l'architetto opera in logiche interdisciplinari e pluralità di competenze tecniche e culturali, promuovendo la cultura del diritto ad un habitat degno e sostenibile, traguardando un ampio scenario di situazioni e settori vulnerabili dall'emergenza di catastrofi naturali e guerre, disagio e marginalità sociale, ai contesti di risorse limitate, di crisi sociale ed economica, ai bisogni primari dell'accoglienza, scuola e assistenza sanitaria, infrastrutture, difesa dell'ambiente e tutela dei beni culturali.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse e i Considerato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono integralmente recepite dal presente articolo.

Art. 2 - Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- nei singoli Atti Esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 3 - Finalità

Con la presente Convenzione le Parti, considerando il CNAPP un attore istituzionale del Sistema della Cooperazione Italiana per le discipline dell'architettura, intendono collaborare al fine di:

- valorizzare e promuovere l'esperienza degli architetti nel campo della Cooperazione allo sviluppo;
- promuovere e perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
- valorizzare l'importanza e la qualità del progetto negli interventi della Cooperazione per lo sviluppo sostenibile;

- in coerenza con le procedure italiane assicurare il coinvolgimento della figura professionale dell'architetto nei progetti che ne richiedano la specifica competenza;
- assicurare garanzie e rispetto dell'impegno professionale degli architetti attraverso il riconoscimento del ruolo e competenze professionali, la trasparenza delle procedure di incarico;
- a sviluppare la ricerca, realizzazione di progetti comuni, la partecipazione ad eventi, in sede nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni;

In particolare:

Il CNAPPC potrà mettere a disposizione la propria organizzazione ed esperienze, coinvolgendo il sistema ordinistico afferente, per:

- orientare gli architetti interessati alle esperienze professionali nel campo della Cooperazione allo sviluppo;
- sviluppare attività di formazione ed orientamento professionale per una qualificazione e
- certificazione di base degli architetti interessati agli scenari della Cooperazione allo sviluppo
- promuovere contenuti e strumenti propri del settore umanitario e della Cooperazione allo sviluppo
- all'interno della comunità degli architetti in generale attraverso attività di comunicazione e proposte di orientamento professionale;
- a sviluppare le capacità relazionali ed interdisciplinari degli architetti le cui competenze tecniche e culturali costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione degli interventi;
- promuovere l'assegnazione di fondi propri e del sistema ordinistico sostenendo, tramite procedure di pubblica trasparenza, progetti di interventi, della ricerca e qualificazione professionale nell'ambito della Cooperazione allo sviluppo.

L'Agenzia AICS, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo nel Sistema Italia, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all'estero per le iniziative delle Parti o del CNAPPC, nel quadro del presente Protocollo e di ulteriori eventuali accordi di dettaglio.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 5 - Atti esecutivi

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi, stipulati in base alle procedure e ai criteri previsti dalle normative di riferimento.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Art. 6- Clausola di riservatezza

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 sulla tutela delle informazioni classificate, le Parti si impegnano, con le modalità sotto specificate, a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Le Parti si impegnano a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, i risultati delle attività svolte in comune, senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra Parte.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo e all'articolo 9 permangono anche successivamente all'estinzione della presente Convenzione ovvero del rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.

Art. 7- Trattamento di dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo

ricongiungibili alla presente Convenzione, in conformità alla disciplina rispettivamente applicabile dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8- Responsabili della Convenzione

Per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, AICS nomina un responsabile nella figura del dott. Emilio Ciarlo; il CNAPPC nomina un responsabile nella persona del Consigliere Nazionale Walter Baricchi

Art. 9- Durata e recesso

La presente Convenzione avrà una durata pari a 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per periodi pari a ulteriori 2 anni previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi per i quali sia già iniziata l'esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10- Modifiche alla Convenzione

Le Parti, di comune accordo, esclusivamente in forma scritta, potranno apportare eventuali modifiche alla Convenzione.

Art. 11- Divieto di cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 12- Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in tema di recesso, la presente Convenzione potrà essere risolta nei modi previsti per legge ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 ss. del codice civile.

Art. 13- Oneri finanziari e Costi

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 14- Risoluzione delle controversie e giurisdizione

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano.

Ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per ogni controversia che possa insorgere in ordine al presente accordo è competente in via esclusiva il TAR Lazio, sede di Roma.

Art. 15- Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai Responsabili delle Parti di cui all'art. 12.

Art. 16- Attività negoziale

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Per AICS

Il Vice Direttore Generale

Per il CNAPPC

Il Presidente